



GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA TRA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA



Giornata della trasparenza 2020

Simona Di Pietrangelo – Francesca Chiarotto

Referenti TAC – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti



Trasparenza amministrativa: definizione e normativa di riferimento

Art. 1 Principio generale di **TRASPARENZA**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.» (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 05-04-2013) .

Art. 1 Principio generale di trasparenza:

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.



Il principale precitato applicativo della Trasparenza: Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi



- Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990, ovvero dalla legge sul procedimento amministrativo;
- Accesso civico, come disciplinato dal D.lgs 33/2013, Testo Unico sulla trasparenza.



Tre tipi di accesso:



- 1. **L'accesso "documentale"**, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, è inteso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; potenziali interessati sono tutti quei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.
- 2. **L'accesso civico c.d. "semplice"**, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.lgs 33/2013, ai sensi del quale l'obbligo gravante sulle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati che le riguardano comporta il diritto di chiunque di richiederne l'adempimento nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione;
- 3. **L'accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dal secondo comma del medesimo articolo, secondo cui chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Si parla di Freedom of Information Act (FOIA) e si traduce nella possibilità per i cittadini di accedere a dati e documenti delle P.A. anche se non resi pubblici, senza dover dimostrare un interesse diretto, ma nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, espressamente indicati dalla legge.



Sezione Amministrazione Trasparente:



ITA ▾ Chi sei? ▾ Come fare per ▾ Strutture ▾

Cerca informazioni o persone 🔍

LOGIN

Ateneo

Didattica

Ricerca

Università e Lavoro

Internazionalità

Servizi

> Personale

> Bandi di concorso

> Performance

> Enti controllati

> Attività e procedimenti

> Provvedimenti

> Controlli sulle imprese

> Bandi di gara e contratti

> Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici

L'Università degli Studi di Torino, in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni"), aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha provveduto alla riorganizzazione della sezione con l'obiettivo di:

- rendere note, attraverso il sito istituzionale, informazioni relative a ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività dell'Ateneo allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- coordinare a livello informativo e informatico i dati, per soddisfare le esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e della loro successiva rielaborazione;
- definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando in particolare i necessari adeguamenti con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Per quest'ultimo specifico aspetto è previsto inoltre l'istituto dell'**Accesso Civico** (art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013), che comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Per le modalità di esercizio consulta la pagina **Altri contenuti - Accesso Civico**.



La trasparenza amministrativa assicura la massima circolazione e conoscibilità delle informazioni.



Se ciò da un lato promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto del cittadino di accedere con immediatezza alle informazioni e alle azioni poste in essere dalle Amministrazioni, dall'altro sembra “compromettere” il diritto alla riservatezza di eventuali soggetti coinvolti, individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto.



DUE PRINCIPI DI RANGO COSTITUZIONALE

- ❖ Il diritto all'informazione
(art. 97 Cost.);
- ❖ il diritto alla riservatezza
(art. 2 Cost.).



Normativa sulla Protezione dei dati personali cd Privacy:



➤ **Regolamento (UE) 2016/76**
cd Regolamento generale per la protezione dei dati personali
(GDPR)

➤ **Decreto legislativo n. 101 del 2018** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)



**Radicale revisione del nostro Codice della Privacy
(D.lgs 196/2003)**





La **RISERVATEZZA** è il diritto all'intimità della propria sfera privata e dei propri dati personali che devono essere salvaguardati dalla curiosità altrui; ha quindi un'accezione prevalentemente negativa, ossia come diritto di escludere gli altri dalla propria vita privata.

La **PRIVACY** è un'estensione di tale diritto, suscettibile di individuare tutti gli elementi che concorrono a definire l'identità di un individuo in ogni suo aspetto fondamentale come la sua storia, le sue abitudini e ogni sua caratteristica (si pensi a dati quali nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale, dati sanitari, etc.).

Al soggetto che ne è titolare viene attribuito il diritto di impedire che vengano divulgate informazioni sulla propria persona nonché di controllare la raccolta e il trattamento delle informazioni stesse, fornendogli al contempo gli strumenti per la tutela di tali informazioni.



Si può affermare che la privacy abbia superato la sfera della vita privata dell'individuo, per configurarsi come

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ossia un diritto alla protezione del singolo contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza altrui

➔ in sostanza, è la persona interessata che decide cosa vuol far sapere di sé agli altri e cosa vuole tenere riservato.



Con l'espressione "DATI PERSONALI" si fa riferimento a quelle informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente (ad es. i dati anagrafici) o indirettamente (ad es. il codice fiscale) una persona fisica (interessato).

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016



Una delle novità più eclatanti introdotte con il Regolamento Europeo è data dal superamento delle ordinarie definizioni di “dato sensibile” e “dato giudiziario” e dalla loro sostituzione, in tutte le normative che le prevedono, con le più generiche

“CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI”.



In tale generica locuzione rientrano quei dati personali che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”,

nonché “i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.



MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



I dati personali devono essere:



trattati in modo lecito,
corretto e trasparente

**LICEITÀ,
CORRETTEZZA E
TRASPARENZA**

raccolti per finalità
determinate, esplicite
e legittime,
successivamente
trattati in un modo che
non sia incompatibile
con tali finalità iniziali

**LIMITAZIONE DELLA
FINALITÀ**

adeguati, pertinenti e
limitati a quanto
necessario rispetto
alle finalità per le quali
sono trattati

**MINIMIZZAZIONE
DEI DATI**

esatti, e se
necessario, aggiornati

ESATTEZZA

conservati per un arco
di tempo non
superiore al
conseguimento delle
finalità per le quali
sono trattati

**LIMITAZIONE
DELLA
CONSERVAZIONE**

Il trattamento deve garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distribuzione o dal danno accidentali **INTEGRITÀ E RISERVATEZZA**





Per quanto riguarda invece le

“CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI”

vige un generale divieto di trattamento salvo che l'interessato abbia prestato esplicitamente il proprio consenso al loro trattamento, per una o più finalità specifiche

oppure

che il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato stesso.

Inoltre, tale trattamento sarebbe ammesso per **motivi di interesse pubblico rilevante** qualora previsto dal diritto dell'Unione Europea ovvero, nell'ambito dell'Ordinamento interno, da specifiche disposizioni di legge che indichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto coinvolto.



Ogni forma di accesso muove in una direzione opposta rispetto alla riservatezza dei dati personali.



Ad es., in relazione all'esercizio del diritto di accesso documentale, viene in rilievo la posizione dei “**controinteressati**”:



si tratta di tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che, dall'esercizio del diritto di accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.



Sia **la legge sul procedimento amministrativo** che il **Codice sulla privacy** hanno introdotto una serie di **principi-guida** che devono essere seguiti per trovare nel caso concreto un punto di equilibrio tra accesso e riservatezza.

Si tratta nello specifico di un sistema di bilanciamento degli opposti interessi che può portare ad una graduazione del diritto di accesso in relazione alla tipologia di dati personali che nello specifico viene in rilievo.



Inoltre, è importante richiamare le **Linee guida per il trattamento dei dati personali dettate dal Garante della Privacy**, “**La trasparenza sui siti web della PA**”, ancora attuali, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di

privacy (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).



In primis, è necessario chiedersi quali siano le finalità del trattamento

e se le stesse siano lecite - **LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ**

È bene precisare che gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013

sono pienamente compatibili con la disciplina della tutela dei dati personali

dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e confluita nel nostro codice della Privacy.

Il d.lgs. 33/2013 dispone che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Le amministrazioni, prima di pubblicare sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati - sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza preveda tale obbligo di pubblicazione - **PRINCIPIO DI LICEITÀ.**



La pubblicazione di dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i **PRINCIPI** previsti in materia di protezione dei dati personali:



1. **ADEGUATEZZA:** i dati devono essere completi, sufficienti cioè funzionali al raggiungimento della finalità
2. **PERTINENZA** i dati raccolti e trattati devono essere strettamente collegati alle finalità del trattamento
3. **LIMITAZIONE DEI DATI O NON ECCEDEXENZA:** trattamento dei dati personali deve essere sempre limitato a quanto necessario a rispondere ai dettati delle norme in materia di trasparenza
4. **LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE O DIRITTO ALL'OBLIO:** i dati, le informazioni, devono essere mantenuti on line per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di diffusione. Decorsi tali termini i dati possono esser oggetto di accesso generalizzato.



Indicazioni per le pubblicazioni finalizzate alla trasparenza:



- Non possono essere pubblicati online, per finalità di trasparenza, dati personali ulteriori non espressamente individuati dal d.lgs.33/2013 o da altra specifica norma o regolamento in materia;
- È vietato pubblicare la copia de documenti di riconoscimento dell'interessato, foto o firme autografe;
- È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

A titolo di esempio

- ✓ **Curricula professionali:** non devono essere diffusi dati non pertinenti, come ad esempio: data di nascita, residenza, codice fiscale, etc.
- ✓ **Corrispettivi e compensi:** risulta eccedente la riproduzione online della versione integrale di documenti contabili e fiscali, i dati di dettaglio risultanti da dichiarazioni fiscali o cedolini dello stipendio, etc.
- ✓ **Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari:** non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare

PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ.

È consentito pubblicare dati personali quando la diffusione è prevista da specifiche disposizioni di settore per finalità diverse da quelle della trasparenza.



Indicazioni per le pubblicazioni per “finalità di pubblicità”:

- Ridurre al minimo il trattamento di dati personali e/o di dati identificativi, utilizzando altre modalità che consentano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- Individuare, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti destinati alla pubblicazione online, i dati personali contenuti, procedendo, prima della pubblicazione, all'eliminazione, all'oscuramento delle informazioni non indispensabili, eccedenti o non pertinenti;
- I dati pubblicati devono avere una permanenza online limitata all'ambito temporale richiesto dalla normativa o al periodo necessario a realizzare gli scopi del trattamento; successivamente devono essere oscurati;
- È vietata la diffusione di dati particolari, di dati riconducibili allo stato di salute, biometrici, genetici e di dati giudiziari. La diffusione di tali dati è permessa solo nel caso esista un'espressa disposizione di legge e il loro trattamento è ammesso solo se indispensabile per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico.

➔ **TUTTE LE PUBBLICAZIONI EFFETTUATE PER ALTRE FINALITÀ, DIVERSE DALLA TRASPARENZA, DEVONO RISPONDERE AI PRINCIPI DETTATI DAL REGOLAMENTO EUROPEO, OVVERO AI PRINCIPI DI LICEITÀ, PERTINENZA, ESATTEZZA, LIMITAZIONE DEI DATI O NON ECCEDENZA E LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE.**

Indicazioni per le pubblicazioni per “finalità di consultabilità” (per le quali non vige alcun obbligo normativo):



- La diffusione di dati personali destinati alla consultazione degli aventi diritto, e per i quali non è previsto l'obbligo della pubblicazione, è consentita solo in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato da parte degli altri soggetti non autorizzati, in quanto può esporre l'interessato al rischio di utilizzo improprio da parte di terzi;
- I dati contenuti in atti e documenti devono essere selezionati sin dalla redazione dell'atto o documento, includendo solo i dati personali necessari al raggiungimento della finalità perseguita. Per rendere disponibili le informazioni solo agli interessati si devono prevedere modalità di accesso dedicato solo agli aventi diritto (selezionando le informazioni da rendere consultabili) o procedendo all'oscuramento dei dati o alla pseudo-anonimizzazione.

➔ L'anonimizzazione e la pseudo-anonimizzazione hanno entrambe lo scopo di oscurare i dati personali

L'anonimizzazione rimuove qualsiasi elemento riconoscibile che possa permettere, anche attraverso informazioni combinate, di risalire a un soggetto specifico identificandolo; è un processo irreversibile e prevede che la persona non diventi più identificabile neanche al titolare.

La pseudo-anonimizzazione non elimina tutti gli elementi identificativi dai dati, ma riduce semplicemente il collegamento di un insieme di dati con l'identità originale di un individuo (usando ad esempio la crittografia o dei codici).




Cosa fare prima della pubblicazione:

1. individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
2. selezionare prima della redazione dell'atto, quali dati sono necessari per la finalità perseguita, verificando altresì che siano stati rispettati i principi generali del trattamento previsti dal GDPR;
3. verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, che non rispondono alla finalità perseguita con la pubblicazione online o pseudo-anonimizzare i dati personali;
4. verificare se siano stati inseriti i dati di contesto e utilizzato il logo ufficiale;
5. verificare il formato e l'accessibilità di tutte le pubblicazioni a prescindere dalla finalità;
6. sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari;
7. osservare i tempi di pubblicazione.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



- Simona Di Pietrangelo -

